



del 23 febbraio 2020

## Ciao Rita, sarai sempre con noi



*Ciao Rita*



*Carissima Rita,*

*ieri mattina pensavo di chiamarti per uno scambio di opinioni su come rilanciare l'azione di tutela delle nostre donne, se fosse necessario ricostituire il coordinamento per dare alle nuove leve maggiori opportunità e tutele, facendo tesoro delle amare esperienze vissute da straordinarie colleghe che, come te, hanno dovuto lottare persino per essere accettate nel nostro mondo.*

*Oggi mi trovo, con tutta l'incredulità e il dolore di chi, conoscendoti come indomita sindacalista e guerriera inesauribile, ti ha visto spegnerti per mano di un nemico, infido e letale, e a salutarti per sempre.*

*E non riesco, ancora, rammentando tutte le battaglie che abbiamo fatto insieme da giovani apprendisti del sindacato quando io operavo a Modena e tu a Bologna, a pensare a te come ad un'amica che fa parte del passato.*

*Ti conosco da trenta anni, e per trent'anni ho apprezzato, più di ogni altra cosa, più della lealtà, della capacità, più della stessa amicizia che ci lega, il tuo modo di essere sindacalista.*

*Per te il sindacato non è mai stato un mestiere, o una missione: per te il Sindacato era un coinvolgimento totale, era un insieme dove tutto, lavoro, famiglia, affetti, amicizia, confluiva.*

*Era la tua stessa vita.*

*Una vita dedicata anima e corpo al servizio degli altri: all'interno, per difendere i diritti dei colleghi e la loro dignità, in particolare per le colleghe che sin dai primi anni del loro ingresso hanno dovuto lottare per essere accettate e per avere pari dignità e pari opportunità, all'esterno per sostenere e aiutare le donne in difficoltà vittime di soprusi e violenze cercando di realizzare luoghi e sistemi che le aiutassero ad uscire dal tremendo tunnel in cui erano state catapultate.*

*Talmente eri attenta a questa tematica che non solo hai portato importanti e pionieri contributi per le pari opportunità delle donne poliziotto, ma hai collaborato alla costruzione dei centri anti violenza affiancando situazioni e persone grazie alle quali, oggi, nel nostro Paese abbiamo seminato il seme della cultura dell'attenzione verso i drammi e le violenze che colpiscono le donne.*

*Questa tua disponibilità e questo stare insieme alle cittadine in difficoltà ti ha fatto scambiare per una di loro, perché avevi acquisito il loro modo di pensare trasmettendogli il nostro modo di agire. Hai fatto comprendere l'essenza della nostra professione e, parlando come una di loro, hai conquistato la loro fiducia, la loro stima. Una stima che, grazie al tuo agire, è stata ricambiata da tutta la società civile nei confronti del SIULP e della stessa Istituzione polizia.*

*Grazie Rita, per quello che hai fatto in tutti questi anni per noi, per le nostre colleghe e per tutte le donne; e grazie, soprattutto per il modo concreto oltre che discreto, con il quale hai saputo starci al fianco.*

*Le chiacchiere inutili, lo so, non ti sono mai piaciute: però permettimi, solo per una volta, di dirti che è grazie a donne come te che la storia cambia.*

*Sei stata tra quelli che non hanno ceduto al canto delle sirene e alle poltrone facili, perché avete creduto nel SIULP, il sindacato dei poliziotti, e per questo sei rimasta sì fedele al tuo credo ideologico ma anche alla nostra Organizzazione e hai contribuito a vincere la scommessa che ancora oggi è valida: l'unico sindacato confederale che i poliziotti volevano era il SIULP.*

*La storia ci ha insegnato, e tu lo hai confermato con il tuo modo di essere, che non sono i generali, i principi o i grandi condottieri che modificano il corso delle cose umane: sono gli uomini e le donne come te che lavorano in silenzio, che si concedono senza riserva, che si mettono al servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio, che amano e credono, e che difficilmente appaiono. Sono queste persone che davvero fanno la Storia, le persone come te.*

*Umbra, e con un senso del concreto degno di una emiliano-romagnola: hai affrontato con la stessa energia e la stessa concretezza, quel tuo male terribile.*

*Lo hai trattato come fosse stato un mal di testa, una sorta di fastidio che ritarda il lavoro, che al massimo poteva far saltare le serate con gli amici, ma mai arrestare il tuo essere sindacalista e sbirra.*

*Non gli hai dato importanza e lui, a tradimento, si è vendicato.*

*Ma hai saputo affrontare anche questa ultima sfida con quel tuo solito atteggiamento beffardo, da umbra verace, da donna forte e convinta; come un'eroina dei libri di avventura, o come quei marinai che, dopo un po' che stanno a terra, devono per forza ripartire per un altro viaggio, a qualsiasi costo, perché da fermi si annoiano.*

*E questo è stato il tuo modo beffardo e sfrontato di vendicarti sul tuo male.*

*Tra i bagagli di questo tuo ultimo viaggio troverai uno scrigno speciale: in esso vi saranno tutti i saluti dei siulpini che ti hanno voluto bene, anche quelli con cui, per colpa di qualche lite inutile ed esageratamente umana, non hanno avuto la forza di chiamarti o di scusarsi per i battibecchi che avevate avuto. Ma su tutti troverai un biglietto speciale, delle donne e degli uomini del Siulp: mi hanno pregato di fartelo avere.*

*C'è scritto: "Ciao Rita, sarai sempre con noi, non ti dimenticheremo mai. Nemmeno io.*

Felice

## Cuneo fiscale 2020: bonus, detrazioni, reddito. Regole del taglio

Il taglio del cuneo fiscale è legge. Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dal 1° luglio 16 milioni di lavoratori dipendenti, pubblici o privati che siano, potranno contare su una misura strutturale che, entro i 28mila euro garantirà più soldi in busta paga, oltre i 28mila ed entro i 40mila si trasformerà invece in una detrazione fiscale decrescente. Complessivamente i benefici andranno dai 192 euro fino a 1.200 euro annui. Vediamo, nel dettaglio, come funzionerà.

### Chi beneficia del taglio

Il taglio del cuneo fiscale riguarderà i lavoratori dipendenti e assimilati, appartenenti sia al settore pubblico che a quello privato

### Bonus fino a 28mila euro

Per chi dal 2014 percepisce il bonus Renzi, vale a dire i lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra 10mila e 26.600 euro lordi, il taglio del cuneo fiscale si tradurrà in un aumento del bonus Irpef già percepito. Si passa da 80 a 100 euro al mese. Nel 2020 arriveranno dunque a 120 euro in più, nel 2021 saranno 240 euro. In totale il bonus salirà a 1.200 euro dagli attuali 960. I benefici maggiori del taglio li sentirà, invece, chi dichiara un reddito compreso tra i 26.600 e i 28mila euro lordi. Questi contribuenti fino ad oggi non avevano diritto al bonus Renzi, mentre dal 1° luglio riceveranno il bonus pieno: 100 euro al mese in più in busta paga.

### Detrazione dai 28mila ai 40mila

Al di sopra dei 28mila euro lordi di reddito, il bonus si trasforma in una detrazione fiscale progressiva che parte da 100 euro al mese e si assottiglia fino al valore di 80 euro per i redditi pari a 35mila euro lordi.

Dai 35mila euro ai 40mila euro lordi la detrazione d'imposta continua a decrescere fino ad azzerarsi.

Di seguito una tabella che riassume l'importo del bonus o della detrazione fiscale suddivisa per fasce di reddito.

Reddito Lordo	Importo Bonus o detrazione mensile	Importo Bonus o detrazione annua
da 10.000 a 26.600 € (*)	Bonus di 100 € (20 € in più al mese)	Bonus 1.200 € (600 € 2020) 120 € in più all'anno 2020 240 € in più all'anno 2021
Da 26.600 a 28.000 €	Bonus integrale: 100 € al mese	Bonus: 1.200 € (600 euro 2020)
29.000 €	Detrazione fiscale: 97 € al mese	Detrazione: 1.164 € (la metà nel 2020)
30.000 €	Detrazione fiscale: 94 € al mese	Detrazione: 1.128 € (la metà nel 2020)
31.000 €	Detrazione fiscale: 91 € al mese	Detrazione: 1.092 € (la metà nel 2020)
32.000 €	Detrazione fiscale: 89 € al mese	Detrazione: 1.068 € (la metà nel 2020)
33.000 €	Detrazione fiscale: 86 € al mese	Detrazione: 1.032 € (la metà nel 2020)
34.000 €	Detrazione fiscale: 83 € al mese	Detrazione: 996 € (la metà nel 2020)

35.000 €	Detrazione fiscale: 80 €al mese	Detrazione: 960 € (la metà nel 2020)
36.000 €	Detrazione fiscale: 64 €al mese	Detrazione: 768 € (la metà nel 2020)
37.000 €	Detrazione fiscale: 48 €al mese	Detrazione: 576 € (la metà nel 2020)
38.000 €	Detrazione fiscale: 32 € al mese	Detrazione: 384 € (la metà nel 2020)
39.000 €	Detrazione fiscale: 16 €al mese	Detrazione: 192 € (la metà nel 2020)
40.000 €	Detrazione fiscale: 0	Detrazione: 0

(\*) detratti gli 80 euro del Bonus Renzi.

### Riorganizzazione dei posti di funzione di Dirigente Superiore e Primo Dirigente: Esito esame congiunto

Nella mattinata del 18 febbraio u.s. presso la "Sala Europa" di via Panisperna, si è tenuto l'esame congiunto sullo schema di D.M. recante la riorganizzazione dei posti di funzione di Dirigente Superiore e di Primo Dirigente della Polizia di Stato. All'incontro, per la parte pubblica, erano presenti il responsabile della Struttura di Missione, Prefetto Luigi Savina, il Dirigente Generale dr. Michele Roccheggiani, il I Dirigente Lorena La Spina ed il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali V.Pref. Maria De Bartolomeis.

In esordio, il Prefetto Savina ha illustrato le finalità del progetto di riorganizzazione, la cui realizzazione è prevista entro il 1 gennaio 2027, secondo criteri di gradualità che consentano il passaggio dalla dotazione stabilita dal decreto del Ministro dell'Interno dell'11 settembre 2002 a quella prevista, dalle tabelle B e C allegate alla bozza di decreto trasmesso alle OO.SS.

Nell'occasione, il Prefetto Savina ha evidenziato che con il Decreto viene fissato il numero complessivo di posti di funzione riservati ai Dirigenti Superiori ed ai Primi Dirigenti nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ha, altresì, aggiunto che i posti di funzione de quibus sono individuati tenuto conto delle riduzioni stabilite per la qualifica di Primo Dirigente e degli incrementi relativi la qualifica di Primo Dirigente Tecnico da realizzarsi, come già detto, entro il 1 gennaio 2027 attraverso il piano programmatico pluriennale conseguente al D.L. 29 maggio 2017 n.95 (riordino delle carriere).

I posti destinati alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono fissati nel numero di 132 posti di funzione di Dirigente Superiore e 535 posti di funzione per Primo Dirigente.

Il progetto prevede che la riduzione della dotazione organica dei Primi Dirigenti avvenga secondo un criterio di gradualità entro la data del 1 gennaio 2017, secondo il richiamato piano programmatico pluriennale che individua le unità da ridurre entro il 31 dicembre di ciascuna annualità ricomprese nel medesimo piano con riferimento alle tabelle B e C allegate alla bozza di Decreto.

Il Siulp ha affermato con forza la necessità di garantire l'unicità dell'area dirigenziale e, quindi, di proporre anche un progetto che contempli i posti di funzione dei VQ e VQA insieme a quelli prospettati e di chiarire le esigenze del Dipartimento, nonché la mobilità che si può generare dal progetto presentato con le necessarie garanzie nel caso di soppressione di posti funzione.

L'Amministrazione, a seguito della nostra specifica e forte sollecitazione, ha assicurato che non ci sarà mobilità forzosa per effetto della riduzione dei posti funzione, la quale sarà realizzata in modo progressivo entro il 1° gennaio 2027 attraverso il contemperamento dei nuovi posti di funzione con le promozioni e i pensionamenti che si verificheranno (una media di circa 70 unità l'anno).

Dopo la presa di posizione del SIULP, l'Amministrazione ha precisato che presenterà il prospetto relativo alla situazione attuale dei posti di funzione dirigenziali, distinguendo quelli relativi al Dipartimento e quelli relativi ai VQ e VQA (che, ovviamente, andranno ad occupare tutti i posti non più da primi dirigenti ma, comunque, con funzione dirigenziale).

Una particolare attenzione è stata dedicata ai Commissariati, in considerazione del fatto che il progetto, in alcuni casi, risulta non in linea con le reali esigenze del territorio come, ad esempio, nel caso del Commissariato di Rossano, il cui comprensorio è circa ¼ di quello di Roma con un numero di abitanti sostanzialmente superiore a quello di una città, per il quale non è stata prevista la figura del Primo Dirigente.

La riunione è stata aggiornata in attesa dei dati che l'Amministrazione si è impegnata a comunicare, in modo da verificare nel dettaglio e al meglio questa delicata e centrale riorganizzazione dei posti di funzione che sarà strategica per l'ammodernamento ed il buon funzionamento della macchina organizzativa ma anche a tutela dei Colleghi e delle loro aspettative in ordine alla progressione in carriera.

### Istituzione CERT (*Computer emergency response team*) e Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica. Esito incontro

Il 19 febbraio u.s. si è tenuto il previsto incontro avente all'ordine del giorno la illustrazione del progetto di istituzione del CERT – cui spetterà il compito di intervenire in presenza di incidenti e/o attacchi informatici - e la futura istituzione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, che andrà ad assorbire le competenze oggi in capo al Servizio della Polizia Postale, assumendo al contempo una serie di ulteriori attribuzioni.

La delegazione dipartimentale, rappresentata dal Vice Capo della Polizia Vicario Prefetto De Iesu, dal Coordinatore della Struttura di Missione Prefetto Sgalla e dal Direttore del Servizio della Polizia Postale Dott.ssa Ciardi, ha esposto le tappe e le modalità del percorso che porterà a compimento il processo di revisione di questo strategico settore.

Da un punto di vista dell'organico il CERT sarà composto anche da personale di altri dipartimenti del Ministero dell'Interno. Sarà comunque diretto da un Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che si avvarrà della collaborazione di un Primo Dirigente e di un Dirigente Tecnico, con circa 40 operatori della Polizia di Stato. Il personale verrà selezionato sulla base di specifiche competenze e, soprattutto, su base volontaria. Questo significa che non si attingerà all'attuale organico della Polizia Postale, a meno che qualche collega che vi presta servizio non chieda di essere assegnato al CERT.

In un primo momento la sede del CERT sarà in una delle due palazzine del Commissariato di Spinaceto. La scelta è dovuta al fatto che questo immobile, sostanzialmente non utilizzato, ha una superficie ottimale e, tra l'altro, è già dotato di infrastrutture tecniche – cablatura, pavimenti flottanti, pareti mobili che, con una spesa relativamente contenuta saranno agibili e fruibili entro breve termine. Nel medesimo contesto troverà sistemazione anche il CEVA, ufficio che avrà la funzione di valutare le caratteristiche tecnologiche del materiale informatico da utilizzare per le esigenze di tutti gli uffici del Dipartimento della P.S.

Per venire incontro alle note difficoltà incontrate per raggiungere la località di Spinaceto è stato assicurato che sarà messo a disposizione un servizio navetta.

In ordine poi all'istituzione della Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica sono state fornite le prime coordinate di attuazione, ed è stato anticipato il futuro assetto di questa nuova articolazione.

La sede – che una volta ultimata, a regime, ospiterà anche CERT e CEVA - sarà realizzata recuperando la parte dello stabile di via Tommaso Campanella presso cui oggi insiste il Museo Storico della Polizia di Stato. Museo al quale non verrà sottratta alcuno spazio, in quanto in questo edificio, peraltro di proprietà demaniale, ci sono circa 3000 mq - che corrispondono alle esigenze previste - che sono inutilizzati. È stato chiarito che non era possibile ricavare spazi adeguati presso il Polo Tuscolano, in quanto già oggi gli uffici sono compressi in ambiti ampiamente inferiori alle effettive esigenze. Per la ristrutturazione e l'adeguamento del nuovo sito, i cui fondi sarebbero già stati appostati, occorreranno in ogni caso non meno di due anni e mezzo – tre.

Dal punto di vista ordinamentale l'istituenda Direzione Centrale dovrebbe essere retta da un Dirigente Generale, con una suddivisione in tre Servizi. Uno preposto alle generali incombenze gestionali, uno con proiezione operativa, con campo di azione nella generale tutela delle vittime di reati informatici e con una specifica attenzione alla tutela dei minori mentre nel terzo, per l'appunto, confluiranno il CERT ed il CEVA.

Il Siulp, che ha espresso in linea di principio apprezzamento per l'importante investimento in uno dei settori che diventeranno sempre più strategici nella protezione, prevenzione e repressione dei reati che si accompagnano all'evoluzione delle tecnologie informatiche, ha insistito affinché nella realizzazione del progetto sia dedicata una particolare attenzione alle esigenze del personale. Sia quanto alla selezione dei futuri componenti del CERT, sia, più in generale, per le esigenze connesse alla ricollocazione di quanti già oggi operano nel contesto del Servizio della Polizia Postale e che, a lavori ultimati, dovranno essere trasferiti nella nuova sede dalla parte opposta della conurbazione della Capitale.

---

### **Nuovi limiti contanti in vigore dal 2020**

I nuovi limiti sono previsti dal decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio (D.L. n. 124/2019) definitivamente convertito in legge e in vigore dal 25 dicembre 2019.

Il provvedimento, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, interviene con finalità antievasione anche sui pagamenti in contante, allo scopo di incentivare, invece, l'uso dei pagamenti tracciabili.

La tematica del riciclaggio del danaro di illecita provenienza (moneylaundering) muove dall'assunto, consolidato nell'esperienza e negli studi criminologici, che l'attività criminosa in molti casi è motivata dal desiderio di arricchirsi. Il profitto del reato è dunque di norma bisognoso di essere reinserito nel circuito economico, senza lasciare la traccia del crimine.

Nell'impianto normativo in materia di antiriciclaggio (soprattutto pensando a proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), assume un ruolo fondamentale il divieto all'utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo, che si affianca agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non.

La modifica al regime dell'utilizzo del contante passa attraverso una modifica dell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore.

La ridefinizione riguarda:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

In particolare, il valore soglia (attualmente pari 3.000 euro), oltre il quale si applicherà il divieto al trasferimento del contante tra soggetti diversi, verrà ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Si prevede, poi, un'ulteriore riduzione a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Contestualmente alla fissazione dei nuovi limiti, viene, inoltre, novellato l'art. 63 del medesimo d.lgs. n. 231, norma che prevede che, in caso di violazione dei limiti inerenti l'uso del contante e dei titoli al portatore, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

La novella in esame, integrando la suddetta norma, stabilisce che il minimo edittale per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sia fissato in 2.000 euro, mentre per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022 sarà fissato a 1.000 euro.

Qualcuno potrebbe chiedersi se i limiti anzidetti si applicano anche al danaro contante detenuto in casa. Invero, soprattutto i meno giovani, sono soliti tenere somme di denaro contante in casa e in questo caso è lecito chiedersi se dette somme potranno essere spese liberamente o si rischiano accertamenti se non si riesce a dimostrarne la provenienza in caso di controlli?

Al riguardo, premesso che possedere denaro contante non significa sempre evadere, quando poi si vanno a depositare sul conto o a fare acquisti che richiedono il CF per la detrazione, bisognerebbe essere in grado di giustificarli. In altre parole tutti i contanti che il possessore non sa giustificare, anche se di provenienza lecita, potrebbero far scattare l'accertamento del Fisco.

E' ovvio che per qualche migliaio di euro tenuto in contante non si pone alcun problema. In tutti gli altri casi, l'utilizzo di somme importanti può suscitare controlli in caso di acquisti tracciabili. Sono tali:

- quelli riguardanti beni iscritti in pubblici registri immobiliari (ad esempio, macchine iscritte nel PRA, immobili che sono iscritti nei pubblici registri immobiliari etc.);
- quelli per i quali viene emessa una fattura;
- quelli per cui viene richiesto il codice fiscale del contribuente ai fini della detrazione.

Tendenzialmente più la spesa è alta e più aumenta il rischio. Nessun problema per gli acquisti sottoposti ad emissione di scontrino fiscale anonimo.

---

### **209° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato – Avvio del corso**

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che, visto il Decreto n. 333/B/12E.10.19 del 13 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 14 febbraio 2020, relativo all'assunzione di 1515 unità, riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale o in congedo, il prossimo mese di marzo prenderà avvio il corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato di cui all'oggetto.

I frequentatori saranno ripartiti presso le sottoindicate strutture formative:

- Istituto per Ispettori Nettuno;
- Centro Addestramento Istruzione Professionale Abbasanta;
- S.A.A: Peschiera del Garda;
- S.A.A. Alessandria;
- S.A.A: Campobasso;
- S.A.A. Trieste;
- Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara.

Il corso in argomento sarà articolato in otto mesi residenziali e in quattro mesi di applicazione pratica presso gli Uffici/Reparti di assegnazione.

---

### **Il giudice deve valutare il “turbamento” di chi spara al ladro**

Il principio di diritto è stato precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 49883/2019, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui al comma 2 dell'art. 55 c.p., introdotto dalla L. n. 36/2019.

Ciò perché, alla luce della nuova legge n. 36/2019, che ha modificato il profilo della legittima difesa in caso di violazione di domicilio, il giudice deve soffermarsi sullo stato di significativo turbamento dell'imputato al momento del fatto e valutare se e in qual misura il pericolo in atto, per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell'integrità fisica propria o altrui, possa aver determinato nell'agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.

Il ricorrente era stato condannato dai giudici di merito per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa. In particolare, dopo essersi svegliato nottetempo a causa di rumori sospetti, aveva notato che un malintenzionato stava cercando di introdursi in casa sua dalla finestra sul balcone, lasciata aperta per il caldo, che dava sulla camera da letto in cui dormivano i suoi tre figli.

L'imputato, imbracciato un fucile legalmente detenuto, era uscito sul balcone e aveva fatto fuoco all'indirizzo dell'uomo che, accortosi di essere notato, si era allontanato nascondendosi nel cortile antistante l'abitazione, per verificare se il furto fosse definitivamente sfumato o meno. E qui era stato raggiunto dagli spari che, colpendo organi vitali, lo avevano ucciso sul colpo.

I giudici di merito sottolineano come il ladro avesse momentaneamente desistito dall'azione illecita e tale circostanza non avrebbe più richiesto la lesione fisica dell'aggressore; nella nuova posizione sarebbe stato sufficiente a interrompere l'azione criminosa il solo uso dimostrativo dell'arma, senza sparare invece ad altezza uomo. Da qui la considerazione

dell'azione eccessiva da parte dell'imputato, caratterizzata da una condotta gravemente imprudente e non più proporzionata all'offesa effettivamente in essere nel momento in cui era stato esploso il colpo.

Gli Ermellini ritengono che sia stata correttamente esclusa la causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale che putativa, e che tale conclusione non muti a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla legge n. 36/2019, promulgata nel corso del giudizio.

Nonostante la riforma, la menzionata scriminante continua a postulare tre elementi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un proprio o altrui diritto, la necessita di reagire a scopo difensivo e la proporzione tra difesa e offesa.

Nel caso di specie, secondo la Corte, non viene in rilievo la nuova previsione secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone. Il ladro, infatti, nella fattispecie in esame non tentò di introdursi in casa dell'imputato con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione.

Ancora, secondo la Cassazione, continua a trovare applicazione il principio secondo cui è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (cfr. Cass. n. 51262/2017).

E questa conclusione non può dirsi venuta meno a seguito dell'inserimento dell'avverbio "sempre" ad opera della recente "novella", potendo a esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione posta dalla norma.

In quest'ottica, l'uso di un'arma, purché legittimamente detenuta, può dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a patto che il pericolo di offesa a un diritto (personale o patrimoniale) sia attuale e che l'impiego dell'arma, quale in concreto avvenuto, sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui o anche soltanto i beni se ricorra pur sempre un pericolo di aggressione personale.

Non potrà dirsi scriminato, invece, l'impiego offensivo di un'arma contro la persona che, pur trovandosi ancora illecitamente all'interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l'attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata qualora difetti il carattere della necessita alla difesa.

La presunzione di proporzione circa l'uso dell'arma potrà dirsi operante se il reo non desiste dall'azione criminosa e sussiste il pericolo, ancorché non attuale, e pur tuttavia concreto, che questa possa trasmodare in un'aggressione alla persona.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ladro si trovava in una posizione di attesa e la situazione di pericolo non era attuale al punto a giustificare l'uso preventivo della micidiale arma impiegata per far fuoco contro la persona. Non opera, dunque, la presunzione di proporzionalità poiché manca quel pericolo attuale che l'art. 52, primo comma, c.p. continua a richiedere.

È nemmeno poteva dirsi sussistente il pericolo di offesa ai beni, pur attuale, ma scemato, non essendosi ravvisato, anche per la distanza e la reciproca posizione, un pericolo di aggressione alla persona. Tale conclusione si impone, oltre che dall'interpretazione del codice penale, anche dal doveroso rispetto delle previsioni ricavabili dalla costituzione lette nell'ottica degli obblighi internazionali assunti dallo stato, richiamati nel provvedimento.

Ma la vicenda non si conclude qui, poiché i magistrati della Cassazione ritengono di accogliere la doglianza secondo cui la condotta del ricorrente potrebbe rientrare nel novellato art. 55 c.p. stante l'accertato stato di grave turbamento in cui, secondo la sentenza impugnata, si trovo l'imputato in conseguenza della situazione di pericolo in atto.

La legge n. 36/2019 ha infatti inciso significativamente sull'istituto e ristretto l'ambito del penalmente rilevante, in particolare escludendo la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Pur non essendo facile ricostruire un elemento psicologico interno come il grave turbamento che la legge vuole prodotto dalla situazione di pericolo in atto del soggetto agente al momento del fatto, il giudice di merito dovrà agganciare il giudizio a parametri oggettivi.

Se da un lato sono irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti e/o diverse, dall'altro andrà verificato, con un giudizio calibrato sulla globale considerazione di tutti gli elementi della situazione di specie, se e in qual misura il pericolo in atto, per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell'integrità fisica propria o altrui, possa aver determinato nell'agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.

Per l'esclusione di responsabilità, la gravità del turbamento dovrà essere parametrata anche alla gravità del rimprovero che discenderebbe dall'applicazione degli ordinari parametri di ricostruzione del profilo di colpa. Altri utili parametri potranno essere l'analisi sulla maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva anche nei momenti a essa immediatamente precedenti e successivi.

Il giudice del rinvio dovrà compiere ex novo questa complessa valutazione e accertare se, in primo luogo, nel far fuoco contro il ladro provocandone la morte l'imputato, pur eccedendo i limiti imposti dalla necessità, abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, anziché soltanto dei beni, perché la nuova causa di non punibilità opera solo nel primo caso. Superato positivamente il primo vaglio andrà valutato se l'uomo abbia agito in stato di minorata difesa ovvero grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

---

**tratto da:** [Siulp Collegamento Flash numero 8/2020 del 23 Febbraio 2020](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123